



ALLEGATO ALLA
DELIBERA C.C. N. 3 DEL
27/02/2013

Comune di POZZOLENGO
Provincia di BRESCIA

Reg. ORA. 3 / 15.3.2013

Ordinanza degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Oggetto: Orari dei pubblici esercizi

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L n. 6/7/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/7/2011, n. 111, è stata inserita all'articolo 3 del DL 4/7/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n. 248 la lettera d-bis secondo la quale non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98 e s.m.i (*vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali*) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte ;

VISTO il D.L 6/12/2011 n. 201 "Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che all'art. 31 dispone la soppressione delle parole: "*in via sperimentale*" e "*ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*" ;

ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 1 gennaio 2012 e che le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri ordinamenti entro il 28 marzo 2012 (entro 90 gg. dal 28.12.2011 data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 102/2011).

VISTA la L.R. n. 214/2011 e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n° 0204339 - n° 3644 del 28.10.2011 con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione motivate e finalizzate a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela ;

RITENUTO pertanto legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, ed in particolare alla salute delle persone.

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di nonché l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 i quali stabiliscono che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa , AL FINE DI COORDINARE GLI ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' TERRITORIALE E NEL RISPETTO DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DELLA COLLETTIVITA', di determinare i seguenti limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande come di seguito specificato:

Art. 1
Orario giornaliero

FASCIE ORARIE MASSIME NOTTURNE DI ATTIVITA'

A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente e non vengono effettuati trattenimenti secondari :

I 'ATTIVITA' NOTTURNA POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana;

B) Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande

I 'ATTIVITA' NOTTURNA di SOMMINISTRAZIONE POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana

C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931 , dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo comprendente anche balli e danze (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni)

I 'ATTIVITA' NOTTURNA DI TRATTENIMENTO E COLLEGATA SOMMINISTRAZIONE POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana

Relativamente agli esercizi di cui alla lettera A, il Comune acquisiti i pareri consultivi sopra citati, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore .

Relativamente agli esercizi individuati alla precedente lettera B), rispetto all'attività primaria di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare e congiunta di intrattenimento e svago dovrà essere effettuata anche nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 7 del presente Regolamento in tema di orari, in base alla localizzazione del pubblico esercizio nelle zone del territorio comunale .

L'orario dell'attività di somministrazione effettuata negli impianti sportivi deve corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'attività prevalente.

Nel rispetto del limite massimo di apertura notturna, l'esercente è libero di determinare il proprio orario .

L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità per tutto l'anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale.

FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA GIORNALIERA

Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto del principio dell'equa contemperazione degli interessi coinvolti, all'interno della Fascia massima dell'orario di attività l'Amministrazione stabilisce una fascia giornaliera MINIMA DI APERTURA OBBLIGATORIA così determinata :

durante la stagione ESTIVA , dal 21 giugno al 20 settembre , dovrà essere garantito il servizio di somministrazione da parte dei pubblici esercizi almeno fino alle ore 22.30.
durante il restante periodo dell'anno dovrà essere garantito il servizio da parte dei pubblici esercizi almeno fino alle 21.30 .

Durante la sopracitata fascia oraria minima l'esercente è tenuto allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'interesse generale della collettività.

Art. 2 Deroghe agli orari

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall'esercente fino alle ore 05.00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi:

- dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo compreso (periodo natalizio)
in occasione della festa patronale, dell'ultimo giorno di carnevale .

Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del pubblico esercizio potrà avvenire fino alle ore 5.00, e l'eventuale attività di trattenimento complementare potrà protrarsi fino alla stessa ora .

Art. 3 Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico mediante idoneo cartello l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, fermo restando il rispetto di quanto indicato all'articolo 1.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente **renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2, l'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia .

Art. 4

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo **se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi**.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e sentite le organizzazioni di categoria e dei lavoratori interessate, potrà essere predisposto uno specifico programma di apertura per turno dei pubblici esercizi durante il mese di AGOSTO allo scopo di assicurare sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'apertura di esercizi di somministrazione Tipologia Unica .

La determinazione degli esercizi che assicurino il rispetto di ciascun turno, sarà rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività ; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo dovrà essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà sentite le associazioni di categoria ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura .

Qualora venga stabilito, gli esercenti sono tenuti ad osservare il turno predisposto ed a renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al comune , gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 5

Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strada comunale , osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo .

Art. 6

Esercizi di somministrazione ubicati in centri commerciali

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali polifunzionali hanno l'obbligo di osservare l'orario di apertura e chiusura della struttura polifunzionale in cui si trovano; in nessun caso è consentito derogare alle fasce orarie massime e minime di cui agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza .

Art. 7

Orari di svolgimento dei trattenimenti musicali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 lettera B della presente Ordinanza, e nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli Indirizzi comunali individuanti i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e

comunque disturbo alla quiete pubblica , gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi , dovranno rispettare i seguenti limiti orari massimi di esercizio :

ZONA 1

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 2.00. ;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.00 ;

ZONA 2

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 1.00 ;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 1.00 ;

Art. 8

Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica , da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza , sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Art. 9

Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione effettuate in forma secondaria e complementare, ed inoltre le attività esercitate:

- a) nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- b) all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, ecc.) che somministrano alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- e) al domicilio del consumatore;
- f) in forma temporanea ;
- g) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- h) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e multisale (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore) .

i) nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235.

Art. 10 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale.

L'amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 12 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata l' Ordinanza sindacale n° 12 prot. N° 2494 del 17.5.2005 , nonché qualunque altro atto amministrativo o regolamentare interno all'ente che risulti con essa in contrasto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vend' with a long horizontal stroke extending to the right.